

## TORNATA DEL 5 APRILE 1870

PRESIDENZA CASATI.

**Sommario** — *Omaggi* — *Seguito della discussione del progetto di legge sulla riscossione delle imposte dirette* — *Dichiarazioni e proposte del Senatore Des Ambrois* — *Osservazioni del Senatore Poggi* — *Istanza del Ministro dei Lavori Pubblici* — *Considerazioni e proposte del Senatore Pallieri* — *Dichiarazioni del Senatore Cambray-Digny in risposta al Senatore Pallieri* — *Spiegazioni dei Senatori Pallieri, Cambray-Digny e Vacca* — *Dichiarazione del Senatore De Gori* — *Approvazione della seconda proposta del Senatore Des Ambrois* — *Schiarimenti del Senatore Scialoia* — *Avvertenza dei Senatori Pallieri, Poggi e Tecchio* — *Ritiro della proposta Pallieri* — *Dichiarazione e domanda del Senatore De Gori* — *Ritiro dell'emendamento Scialoia all'articolo 2.* — *Proposta d'aggiunta del Senatore Cambray-Digny appoggiata dai Senatori Scialoia, Ginori e dal Ministro dei Lavori Pubblici* — *Dubbio del Senatore Tecchio e spiegazioni del Senatore Cambray-Digny* — *Aggiunta del Senatore De Gori accettata dal Ministro e dal Senatore Tecchio* — *Osservazione del Senatore Correato* — *Approvazione dell'aggiunta all'art. 2* — *Aggiunta all'art. 4 del Senatore Porro* — *Approvazione dell'art. 4* — *Osservazioni e proposta suppressiva all'art. 5. del Senatore Amari prof. cui risponde il Senatore De Gori* — *Altre osservazioni del Senatore Amari appoggiate dai Senatori Cossilla e Duchoqué* — *Avvertenze del Senatore Poggi e del Ministro dei Lavori Pubblici* — *Schiarimenti del Senatore Beretta e Cambray-Digny* — *Proposta di rinvio alla Commissione del Senatore Duchoqué, accettata dal Senatore Amari e dalla Commissione* — *Approvazione dei due alinea dell'art. 5* — *Emendamento all'art. 6 del Senatore Beretta combattuto dal Senatore Porro* — *Osservazioni del Senatore Cambray-Digny* — *Dichiarazione del Ministro dei Lavori Pubblici* — *Avvertenza del Senatore Poggi* — *Modificazione dell'emendamento del Senatore Beretta* — *Osservazioni dei Senatori Cambray-Digny, Scialoia e Tecchio* — *Proposta del Senatore Tecchio approvata* — *Approvazione dell'intero art. 6.*

La seduta è aperta a ore 2 3/4.

È presente il Ministro dei Lavori Pubblici, e più tardi interviene quello dell'Istruzione Pubblica.

Il Senatore, *Segretario*, **Manzoni T.** dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Fanno omaggio al Senato :

Il signor Luigi Sivorini d'una sua opera intitolata *La scuola in ordine allo stato civile e politico d'Italia.*

Il Dottore Dino Pesci segretario del Comune di Ferrara, d'una *Statistica di quel Comune* da esso compilata.

Il Presidente della Camera di Commercio ed Arti di Messina d'alcuni esemplari delle sue *Deliberazioni sulle tariffe delle Compagnie marittime italiane.*

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE  
SULLA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE.

**Presidente.** L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione sul progetto di legge sulla riscossione delle imposte dirette.

La parola è al Senatore Des Ambrois.

Senatore **Des Ambrois.** Signori Senatori. Gli emendamenti proposti dalla Commissione permanente di Finanza formano un complesso di idee legate e coordinate fra loro.

Il voto di ieri, avendone eliminate le principali, la Commissione in ossequio al voto stesso, e per semplificare la discussione ulteriore del progetto di legge, dichiara che ritira tutte le sue proposte, salva ai suoi Membri la loro libertà d'azione individuale riguardo a quelle disposizioni parziali che potrebbero migliorare qualche parte del progetto anche nel sistema adottato dal Senato.

Sarà poi facile al Senato di sentire come la maggioranza della Commissione permanente di Finanza si trovi ormai per la continuazione della discussione in una condizione delicata, traendosi di coordinare allo sviluppo di un concetto contrario al suo convincimento.

Perciò, nell'interesse della discussione stessa, la maggioranza prega il Senato di vedere nella sua saviezza se non sarebbe conveniente di nominare una Commis-

sione speciale, ovvero di abilitare la minoranza, di cui prevalsero i principii, a far l'ufficio di Commissione.

**Presidente.** Dunque la Commissione permanente di Finanza fa due proposte onde proseguire sollecitamente nella discussione di questa legge.

In primo luogo domanda al Senato se intende nominare una Commissione speciale.

In secondo luogo di abilitare la minoranza a rappresentare la Commissione di Finanza in questa questione.

**Senatore Poggi.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Poggi.** Credo sia inutile nominare una nuova Commissione, la quale avrebbe bisogno di tempo e di studi; basta, a mio parere, che la minoranza rappresenti le parti della Commissione, perchè è quella che ha sostenuto il progetto ministeriale, e che sarà coadiuvata dai membri della maggioranza i quali si riservano, come si è sentito, di proporre quegli emendamenti volta per volta che verranno discussi i rispettivi articoli.

Quindi credo sia opportuno porre ai voti la seconda parte della proposta della Commissione; vale a dire che la minoranza rappresenti la Commissione di Finanza.

**Ministro dei Lavori Pubblici.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro dei Lavori Pubblici.** In una questione così delicata, certo il Governo deve lasciare alla saviezza del Senato il decidere.

Il Governo ha un solo desiderio, quello di procedere colla maggiore sollecitudine, perchè si tratta di una legge che dev'essere posta al più presto in vigore e che il paese attende con ansietà.

Per cui prego il Senato di decidere sul mezzo più opportuno, onde condurci più sollecitamente che sia possibili e alla fine di questa discussione.

**Senatore Pallieri.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Pallieri.** Il signor Ministro dei Lavori Pubblici ha detto che non si può differire a mettere in esecuzione la legge sulla riscossione delle imposte dirette.

Mi sia lecito di esprimere un'opinione contraria, e dimostrare non solo l'impossibilità che questa legge vada in attivazione nel corrente anno 1870, ma neppure al principio del 1871.

**Senatore Cambray-Digny.** Domando la parola.

**Senatore Pallieri.** Prima di tutto, al principio del 1871 non si avranno, e non sarà che ad anno inoltrato che si potranno avere i ruoli dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile, dell'imposta sui fabbricati, e dell'imposta sui terreni.

In ogni caso poi non si avranno come è necessario che sieno, ruoli da darsi in riscossione ad un esattore

nominato all'asta, e che debbe rispondere dell'inesatto per esatto.

Ho detto che al principio dell'anno 1871 l'Amministrazione non avrà in pronto i ruoli delle imposte dirette relativi a quell'anno; e mi fo a provarlo, considerando partitamente ciascuna delle principali fra le imposte medesime.

Non si avranno al principio del 1871 i ruoli della imposta sui redditi della ricchezza mobile, perchè al al giorno d'oggi non si hanno neanche quelli del periodo che cominciò col 1° luglio 1869 e terminerà col 1870.

Ma sapete di quali ruoli si tratta. Si tratta niente meno che di ruoli nei cui articoli sarà iscritto il 18,72 per cento del reddito di ricchezza mobile! Somma veramente grave, somma d'impossibile esazione in meno di 12 mesi.

Ora dunque....

**Ministro dei Lavori Pubblici (interrompendo).** Mi permetta....

**Senatore Pallieri.** Se il signor Ministro vuole interrompermi, è padrone; dica pure ciò che stima, ed io risponderò.

**Ministro dei Lavori Pubblici.** No, no.

**Senatore Pallieri.** Allora proseguo....

**Senatore Chiesi.** Domando la parola per una mozione d'ordine.

**Senatore Pallieri.** Le mie parole non possono dar luogo a mozione d'ordine. Io rispondo categoricamente a ciò che ha detto l'onorevole Ministro dei Lavori Pubblici. Egli ha detto che questa legge sulla riscossione delle imposte doveva necessariamente andare in attuazione quanto prima. Io provo che neanche da qui a un anno essa potrà andare in attuazione. Ne giudicherà il Senato quando avrò compiuta la mia dimostrazione.

Proseguo adunque, e dico che nei ruoli dell'imposta sulla ricchezza mobile relativi ai 18 mesi che ebbero principio col primo luglio 1869 ed avranno termine coll'anno 1870, è stanziata la somma di lire 18,72 per cento di ogni reddito di ricchezza mobile, somma veramente grave, il cui introito non potrà essere nè agevole nè pronto, e che richiederà almeno 12 mesi. E però, prima che sieno posti in riscossione i ruoli del 1871, saremo giunti al mese di maggio o di giugno dell'anno stesso.

Ritarderà forse ancora maggiormente la formazione dei ruoli del 1871, perchè in quel complesso di leggi che fu presentato alla Camera Elettiva dal Signor Ministro delle Finanze, una ve n'ha che reca parecchie modificazioni all'imposta della ricchezza mobile; e se per intraprendere le operazioni occorrenti alla compilazione dei ruoli, si vorrà aspettare che questa legge venga adottata, non so quando si potranno avere i ruoli della ricchezza mobile per l'anno 1871.

Passo ora a parlare dell'imposta sui fabbricati.

**Senatore Poggi.** Vi è una mozione.

Senatore **Pallieri**. Non è ammissibile alcuna mozione in riguardo a quello che sto dicendo. Io sono precisamente nella questione. Prego il Signor Presidente di conservarmi la parola. Io rispondo al Signor Ministro che ha spiegato l'opinione che sia necessario, che sia indispensabile, che sia urgente che questa legge venga posta in attivazione: ed io provo il contrario.

Dirò adunque, parlando dell'imposta sui fabbricati, che non si potranno avere i ruoli del 1871 prima che l'anno sia già molto inoltrato: però che nell'anno 1870, pel disposto dalla legge 26 gennaio 1865, si deve procedere alla revisione generale delle rendite di tutti i fabbricati del Regno; tutte le operazioni che si eseguirono nel 1865 si devono ripetere nel 1870; dovrà farsi una lunga serie di operazioni, cominciando dalle denunzie dei contribuenti, vi sarà poi lo stato delle denunzie, cui succederanno le matricole, rispetto alle quali vi sono sei mesi di tempo per fare opposizione.

Ed è da avvertire che anche per la imposta sui fabbricati, vi è uno di quei progetti di legge ai quali ho testè accennato, che vi arreca parecchie modificazioni; e se si aspetta che tal progetto sia approvato per cominciare le accennate operazioni di accertamento, chi sa quando si avranno compiuti i ruoli in discorso.

Mi farò ora a discorrere dell'imposta sui terreni, rispetto alla quale mi basterà notare che pel dipartimento ligure-piemontese in questo momento non si hanno ancora i ruoli del 1870, e nemmeno quelli del 1869; e che è evidente come l'interesse della Finanza non permetta di dare i ruoli in riscossione ad un appaltatore nominato per mezzo dell'asta ed a schiena, senza che vi sieno ruoli definitivi. E questo è appunto il motivo per cui rimane ritardata in Piemonte la riscossione dell'imposta sui terreni.

Ma affinché i ruoli possano porsi in riscossione per modo che essa si possa fare prontamente ed agevolmente, come è segnalamente necessario nel sistema per cui si è pronunziato ieri il Senato, v'ha, Signori, alcune condizioni, dirò materiali, senza le quali viene in parte a mancare, ed in parte ad essere di troppo ritardata.

Così egli è assolutamente necessario che il ruolo contenga i nomi dei veri debitori: il ruolo è il titolo esecutivo in forza del quale si procede contro i debitori morosi; ma se questi non si trovano compresi nel ruolo, non potrà l'esattore divenire contro essi ad atti coattivi, finchè non siasi altrimenti procurato un titolo esecutivo.

Ora, egli è notorio che in più di mezza Italia, nei ruoli dell'imposta sui terreni, ai possessori attuali è frammista un'infinità di persone che già passarono di vita, o che per atti fra vivi alienarono i fondi cui riguarda l'imposta. E di vero, niuno ignora che nelle provincie napoletane e siciliane, per la più parte delle mutazioni di proprietà non si eseguisce voltura, e che alle irregolarità dei ruoli rimediano ivi gli esattori ed i percettori con elenchi e note speciali da essi ritenute,

nelle quali sono descritti i veri nomi dei proprietari; e ciò possono fare esattori che sono uomini della località, nominati dai Consigli comunali, e percettori che, se per avventura non sono uomini della località, tali testo divengono, come quelli che sono nominati a vita; ma ciò più non accadrà quando saranno loro sostituiti gli speculatori dall'asta.

**Presidente**. Permetta: ella entra nel merito della questione.

Il Signor Ministro dei Lavori Pubblici non ha detto che la legge abbia da entrare in attività nel mese di luglio piuttosto che nel mese di agosto, ha detto soltanto che con tutte queste difficoltà, la legge andrà in attività più tardi.

Senatore **Pallieri**. Io intendo provare, che se viene nominata una Commissione speciale, come fu proposto dall'onorevolissimo Presidente della Commissione di Finanza, questa Commissione dovrà fare la Relazione sulla parte intorno alla quale non si è ancora riferito; perchè la Commissione di Finanza ha riferito in quanto riguarda i concetti che informavano il progetto Ministeriale, ed ha preposto al Senato di rigettare il progetto stesso: ma poi non ha la Commissione di Finanza contrapposti articoli speciali a tutta quella parte che regola l'appalto, a tutto ciò che la Commissione stessa non ha ammesso.

Dunque rimane ancora a farsi una Relazione sugli articoli; la quale non occorre che si faccia nè domani nè dopo domani.

Il Senato può pacatamente e con tutta maturità deliberare, non esistendo quell'urgenza che metteva innanzi il Ministro dei Lavori Pubblici.

Io dico che non vi è nessuna urgenza di votare questa legge, mentre la urgenza è grandissima, e tutti la sentiamo, di unificare i sistemi di riscossione delle imposte dirette; ma non bisogna confondere il fine con i mezzi, e chi vuole il fine è mestieri che si appigli logicamente ed ordinatamente ai mezzi atti a raggiungerlo, e che non ponga, come volgarmente si dice, il carro innanzi ai buoi.

Laonde, quanto venni interrotto dall'onorevolissimo nostro Presidente, io mi occupava appunto di uno di tali mezzi, quali sono le volture censuarie; e continuando a parlare delle medesime, dico che, su questo particolare, peggio ancora dello stato di cose delle provincie Meridionali è quello del compartimento Ligure-Piemontese. Dalla seconda metà del 1864 al 1869 fu persino quasi sempre impossibile operare le volture ed relativo reddito; imperocchè, in seguito alla legge sul conguaglio provvisorio, essendosi da ciascun proprietario in ogni Comune fatta complessivamente la denunzia del reddito procedente da tutti i suoi terreni posti nel Comune medesimo, egli è manifesto che quando tali terreni vennero per atto fra vivi, od in causa di morte, ad essere ripartiti fra due o più persone, non fu più fattibile assegnare ai singoli terreni la corrispondente parte di reddito; e

questa impossibilità perdura tuttavia in quei Comuni ove il riparto del contingente ha luogo in base ai redditi accertati.

Signori, la urgente necessità delle volture fu riconosciuta dal Governo. Il Ministro Depretis, appena costituita la Camera dei Deputati nella prima Sessione di questa Legislatura, di nulla fu più sollecito che di presentarle un progetto di legge sulle volture, della cui discussione ugualmente si preoccuparono i suoi successori, e specialmente l'onorevole Conte Cambray-Digny. Esse stanno del pari a cuore all'attuale Ministro, che si affrettò di presentare un nuovo progetto di legge, compreso fra i tanti di cui si compone lo schema relativo al pareggio, del quale ho poc' anzi parlato. E mi giova ancora farlarvi sull'autorità della Commissione eletta nella Camera dei Deputati per la legge sulla riscossione delle imposte dirette, la qual Commissione, per mezzo d'un ragguardevole suo Membro, che veggio meritamente seduto sugli stalli governativi, mentre la discussione volgeva al termine, diceva che, se la legge sulle volture non veniva tosto approvata, forza era includerla nella parte preliminare della stessa legge sulla riscossione delle imposte dirette.

Convien inoltre riflettere che questa legge sulla riscossione delle imposte rimane subordinata all'unificazione legislativa colla Venezia. Nella legge di cui ora si tratta sono citati articoli del Codice civile, articoli del Codice di procedura civile, e la legge sul Contenzioso amministrativo. Or ben sapete che così questa legge come i Codici italiani sono onninamente estranei alla Venezia. E pertanto questa legge sulla riscossione delle imposte dirette non potrebbe avere applicazione nella Venezia, perchè priva di senso.

Ben so che fra il complesso di leggi di cui ho poc' anzi parlato, una se ne trova che ha per oggetto l'unificazione legislativa col Veneto; ma so pure che si propone, nè si potrebbe altrimenti, che la legge non vala in vigore fuorchè dopo cinque mesi dalla sua pubblicazione. E qui aggiungo riguardo alle volture, che non minore intervallo di tempo sarà necessario, dopo pubblicata la relativa legge, per rettificare debitamente i catasti.

Dalle quali cose manifesto si appalesa che i ruoli delle imposte sui terreni per le province meridionali, e più ancora pel compartimento Ligure Piemontese, non potranno essere debitamente formati fuorchè dopo lungo tratto di tempo.

Io del resto sento talmente la necessità di unificare la riscossione delle imposte dirette, il principio dell'unificazione in ogni ramo di pubblica Amministrazione sta talmente in cima d'ogni mio pensiero, che, quantunque mi sia trovato fra la Minoranza nell'importantissimo voto di ieri, e qualunque sieno per essere le successive vostre deliberazioni, signori Senatori, io, quando si verrà alla complessiva votazione su questo progetto di legge, deporrò una palla bianca nell'urna.

Ma perciò appunto io desidero che questo progetto sia migliorato per quanto è possibile; ed io non dubito che tutti riconosceranno che è ben suscettivo di miglioramenti, per introdurre i quali è necessario che una Commissione li additi dopo che avrà esaminati i singoli articoli, ciò che al presente non fu ancor fatto, almeno per una gran parte del progetto.

Non astretto adunque da alcuna urgenza a procedere immediatamente alla votazione degli articoli, sembra che il Senato dovrebbe primieramente, giusta la proposta dell'onorevolissimo Presidente della Commissione di Finanza, devenire alla nomina d'una Commissione speciale, nomina che potrà deferire all'onorevolissimo suo Presidente, se pure, come sarebbe pel meglio, non crederà di nominare in Commissione speciale quella parte della Commissione di Finanza che si trovava in minoranza, e che ebbe per sè il suffragio del Senato. Questa Commissione poi potrebbe fare la sua Relazione, e la continuazione di questa discussione avrebbe luogo dopo le feste pasquali.

Voci. No, no!

Senatore **Pallieri**. Intanto, siccome vi è in pronto un altro disegno di legge, che venne già posto all'ordine del giorno prima che fossimo qui riuniti, un disegno di legge che è realmente d'urgenza, pel quale fu espressamente invitato a venir qui l'egregio nostro Collega avvocato generale presso la Corte di Cassazione di Napoli, voglio dire il disegno di legge inteso a proibire l'impiego dei fanciulli in professioni girovaghe, io stimo essere conveniente che tale disegno di legge, il quale scomparve dall'ordine del giorno, vi sia rimesso.

Laonde, dopo di avervi dimostrato, Signori Senatori, che non sussiste menomamente l'urgenza pretesa dal signor Ministro dei Lavori Pubblici, ho l'onore di proporvi che, eletta la Commissione di cui vi ha parlato il Presidente della vostra Commissione di Finanza, vogliate immediatamente intraprendere la discussione del disegno di legge che ho or ora indicato.

Senatore **Cambray-Digny**. Sono costretto a prendere la parola su questo incidente da alcune avvertenze che l'onorevole Senatore Pallieri ha fatto sopra lo stato dei lavori amministrativi in materia di formazione dei ruoli.

E giacchè ho la parola, mi permetto di dirvi francamente la mia opinione sull'incidente medesimo.

L'onorevole Presidente della Commissione di Finanza aveva posta al Senato l'alternativa, o di nominare una Commissione speciale, o di considerare come Commissione speciale la minoranza della Commissione di Finanza.

L'onorevole Senatore Pallieri ha fatto un passo di più. Egli non solo vi propone assolutamente che sia creata una Commissione speciale, ma ancora, che si rimandi la discussione di questo progetto di legge al di là delle vacanze pasquali.

Io sento il dovere di alzare la mia debole voce per

opporvi recisamente a quest'ultima parte della proposta. Signori Senatori, io dubiterei che, seguendo i consigli, senza dubbio molto autorevoli dell'onorevole Pallieri, il quale colla sua esperienza e cognizione di tutti i particolari dell'amministrazione, aspira ad ottenere sollecitamente la perfezione del sistema, dubiterei, dico, che si cedesse nell'inconveniente di perdere il buono per cercare il meglio.

A buon conto, se è necessario designare una Commissione, voi avete nella minoranza della Commissione di Finanza parecchi personaggi che hanno oramai studiato a fondo questa legge, che la desiderano, e la considerano dallo stesso punto di vista da cui evidentemente la considerò la maggioranza del Senato. Il voto di ieri lo dice apertamente. Quindi mi pare, che non ci sia bisogno di andare a cercar altri per seguire la discussione e guidarla come sogliono fare le Commissioni nelle nostre discussioni.

Quindi sul primo punto io credo che il Senato dovrebbe deliberare che le parti di Commissione per questa legge siano d'ora in poi sostenute dalla minoranza della Commissione di Finanza, come del resto ha ammesso lo stesso onorevolissimo Presidente della Commissione di Finanza.

Ma l'onorevole Senatore Pallieri ha contestato risolutamente l'affermazione dell'onorevole sig. Ministro dei Lavori Pubblici, che cioè sia necessario sollecitare la votazione di questa legge; ed io mi sento in dovere di rispondere più particolarmente a questa parte del discorso del proponente.

L'onorevole proponente ci ha detto che questa legge è inutile averla, finchè non sono votate tutte le leggi, e non sono fatti gli ordinamenti, perchè in tutto il Regno possano ottenersi i ruoli appunto in quella guisa che si fanno in Lombardia e in Toscana dove esistono catasti, e le vulture sono obbligatorie.

Ora, io credo che questa sarebbe una bellissima cosa, ma non mi dissimulo, che se vogliamo andare per questa via e cominciare a pensare alla legge di esazione quando tutto il resto sarà compiuto e riordinato, corriamo pericolo di perdere un gran tempo, e ritardare di più il lavoro medesimo; imperocchè, o Signori, io non dubito punto che l'esattore, come lo fa questa legge, aiuterà moltissimo le operazioni che occorrono per regolarizzare la formazione dei ruoli.

D'altronde, un passo si è fatto in questa materia: progressi ulteriori non potranno farsi senza dubbio se non quando il Parlamento avrà votato certe leggi per estendere l'obbligo delle vulture a tutto il Regno. Per arrivare alla perfezione bisognerebbe aspettare che fosse fatto il catasto di tutta l'Italia. Ma volete voi aspettare a sancire la legge sulla esazione delle imposte quando avrete il catasto stabile in tutto il Regno? Evidentemente no.

Ma, o Signori, quando si parla di diversità di formazione dei ruoli, si parla solamente dell'imposta sui terreni, perchè per tutte le altre imposte la formazione

dei ruoli procede egualmente per tutto il Regno. Ora siccome è evidente ed è stato dimostrato in questa discussione, specialmente ieri dall'onorevole Beretta, che a parità di condizioni dei ruoli delle tasse sopra i fabbricati e sulla ricchezza mobile le riscossioni in Lombardia si fanno meglio che altrove, dunque non vi è nulla di meglio da fare che affrettarsi ad applicare questa nuova legge modellata sul tipo del sistema Lombardo Veneto a tutto il Regno.

Questo per ciò che concerne il riordinamento amministrativo. So altresì che quand'anche questa legge fosse applicata al principio del 1871, non per questo tutto camminerrebbe senza difficoltà, non per questo cesserebbero gli inconvenienti nell'applicazione della legge d'imposta; ma, Signori, voi avreste fatto un passo innanzi per avvicinarvi alla regolarizzazione di questa parte dell'Amministrazione.

Come io diceva fin dall'anno scorso, qualche cosa si è fatto e qualche risultato deve essersi verificato in questi ultimi mesi, dopo che io mi sono allontanato dal Ministero delle Finanze, coll'applicazione del Decreto 30 ottobre 1869. Con quel Decreto la formazione dei ruoli deve essere necessariamente migliorata.

Mi pare di avere con questo dimostrato quanto giusta fosse la premura che il signor Ministro dei Lavori Pubblici faceva al Senato perchè non fosse ulteriormente ritardata la discussione e la votazione di questa legge. Ma vi ha di più, Signori; noi non siamo solamente Corpo Amministrativo, siamo eziandio Corpo Politico, e negli atti che noi facciamo conviene grandemente preoccuparsi dell'effetto politico che produrremo sulle popolazioni.

Ora, o Signori, sono due anni dacchè una parola è stata detta ed ha avuto eco in tutto il Regno, ed è che non si può pretendere di gravare la mano sulle imposte, ed esigere maggiori sacrifici dal paese se non si perfeziona la macchina amministrativa. Sono due anni che la Camera ha votato questa legge per migliorarne uno dei più importanti congiunti. Sono due anni che questa legge si trova allo studio negli uffici e nelle Commissioni del Senato; volete voi assumervi la grave responsabilità di un ritardo maggiore nella deliberazione di questa legge? Io credo che unanimemente risponderete di no.

Quindi io vi prego o Signori, ad attenervi alla seconda alternativa proposta dall'onorevolissimo Presidente della Commissione permanente di Finanza, di delegarne cioè le funzioni alla minoranza della Commissione medesima.

Senatore **Pallieri**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Pallieri**. A me preme anzitutto dichiarare all'illustre proponente, che non chii mai in mente di criticare la saggia sua amministrazione, alla quale anzi ho sempre reso e rendo il debito omaggio.

Noto però ch'egli non ha per nulla contraddetto le cose di fatto da me specificamente enunciate.

Aggiungerò qualche brevissima avvertenza sulla citazione che egli ha fatto del Decreto 30 ottobre 1869.

Venne certamente con esso facilitata la formazione dei ruoli; ma sa l'on. Senatore Cambray Digny che quel Decreto non parla fuorché in due articoli dell'imposta sui terreni: uno di questi articoli fu già abrogato; l'altro dispone che entro i primi 15 giorni di gennaio di ogni anno i ruoli di tutte le imposte dirette sieno trasmessi agli esattori, e quando questa disposizione dalla carta su cui sta scritta passerà alla realtà dell'attuazione, dovremo sommanente felicitarcene.

Quanto alla ricchezza mobile, voglia l'autore del Decreto del 30 ottobre 1869 rammentare che coll'ultimo articolo fu prescritto che i ruoli del secondo semestre 1869 ed anno 1870 vengano trasmessi agli agenti della riscossione non più tardi del 30 aprile 1870. Ora dunque, quand'anche si verificasse ciò che fu stabilito in quel Decreto, i ruoli per quei 18 mesi non potrebbero essere in riscossione che verso la metà di maggio; e siccome portano una somma di lire 18,72, come ho già detto, sul reddito di ciascuno degli iscritti, è evidente che la riscossione si protrarrà sino alla metà almeno dell'anno 1871.

Infine, per l'imposta sui fabbricati, ho pur già esposto il ritardo che, non ostante quel Decreto, deriverà per la formazione dei ruoli dalla generale revisione cui si dee procedere nel 1870.

Senatore **Cambray-Digny**. Domando la parola per un fatto personale.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Cambray-Digny**. Mi dorrebbe immensamente se dalle mie parole l'onorevole Pallieri avesse potuto credere che io mi lagnassi di qualche meno che benevola osservazione da esso fatta sul conto della mia amministrazione.

Io ho talmente, direi, usato ed abusato dell'aiuto e della cooperazione dell'onorevole Pallieri durante il tempo in cui ho avuto l'onore di reggere il Ministero delle Finanze, e, o Signori, io ho avuto tanto da lodarvene, che veramente una parola meno che benevola verso di lui, sarebbe addirittura inammissibile.

Forse mi sono male spiegato riguardo all'applicazione del Decreto 30 ottobre 1869. Il concetto che ho voluto esprimere era: che questo Decreto doveva essere un passo verso il miglioramento nella formazione dei ruoli e nell'applicazione generale delle tasse specialmente personali.

Io intesi dire che l'Amministrazione debba preoccuparsi di spingere con la massima energia il riordinamento di tutto quello che riguarda la formazione dei ruoli, e che il Senato debba con viva sollecitudine procedere ad una pronta ed assidua discussione di questo progetto di legge anche per coadunare l'amministrazione ed arrivare al riordinamento desiderato.

*Voci.* Ai voti!

Senatore **Vacca**. Domando la parola.

**Presidente**. Viene chiesta la chiusura.

Senatore **Vacca**. Aveva domandato la parola per una mozione d'ordine.

**Presidente**. Ma sull'ordine della discussione si è parlato fin qui.

*Voci.* Parli! Parli!

Senatore **Pallieri**. Una discussione di questa importanza non si può soffocare.

**Presidente**. Il Senatore Vacca ha facoltà di parlare.

Senatore **Vacca**. Desidero soltanto una spiegazione, perchè si chiarisca se, adottandosi il partito di affidare ai membri della minoranza il compito della Commissione, che sciogliendosi è sparita, gli onorevoli membri della Minoranza ai quali faccio appello, sentono di potere essi rappresentare per ragione di numero la Commissione; imperocchè, o Signori, poichè mi si è data la parola, io tengo a fare una dichiarazione personale. Per conto mio, adotto il partito di continuare la discussione, imperocchè respingo recisamente gli spedienti dilatorii, e li respingo principalmente per dileguare il dubbio, che per avventura si fosse fatta da noi una opposizione meno che leale.

Ma d'altra parte io credo che in una discussione di tanta importanza sarebbe poco dicevole alla dignità del Senato, se, sciolta la Commissione, non si vedessero sedere sui Banchi della medesima dei Senatori in numero per rappresentare gli Uffici del Senato.

È questa la spiegazione che ho voluto chiedere al Senato.

*Voci.* Ai voti! Ai voti!

**Presidente**. Prego la Minoranza della Commissione a esprimere se qualcuno accetterebbe il mandato.

Se il signor Senatore De Gori...

Senatore **De Gori**. Io non posso parlare in nome di un Corpo che non posso rappresentare, perchè non esiste ancora. Quando il Senato avrà dichiarato di affidare lo studio e la Relazione di questa legge alla Minoranza della Commissione, la Minoranza si costituirà, ed uno dei suoi membri risponderà.

**Presidente**. Metto adunque ai voti la proposta del sig. Senatore Des Ambrois, di affidare alla Minoranza della Commissione l'incarico di rappresentare la Commissione per questa legge.

Chi approva questa proposta, sorga.

(Approvato).

**Presidente**. Dunque la Minoranza resta costituita in Commissione per questa legge, ben inteso però che la Commissione di Finanza non è sciolta come aveva fatto cenno un Senatore; essa resta: solo è materialmente scissa relativamente a questa legge.

Senatore **Scialoja**. Domando la parola.... Il Senato vorrà per me termini di parlare.

*Voci.* Parli! Parli!

Senatore **Scialoja**. Si dice che la Commissione di Finanza non è sciolta, però è evidente che la Com-

missione medesima che aveva avuto l'incarico di esaminare questa legge, ora, per quest'incarico speciale non esiste più.

**Presidente.** La Minoranza forma in questo caso una Commissione speciale.

**Senatore Scialoja.** Ecco forse perchè il mio amico Senatore Vacca ha fatto l'osservazione che avete testè udita. Si dà l'incarico di sostenere la discussione ad un Corpo astratto, ad una Minoranza. Egli voleva far prima la sua conoscenza concreta: sapere i membri che la compongono.

**Presidente.** Metto ai voti la proposta del Senatore Pallieri, che il seguito della discussione di questo progetto sia rinviato a dopo Pasqua, e che si metta in discussione il progetto di legge...

**Senatore Poggi (interrompendo).** Domando la parola....

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Poggi.** Prima che si venga ai voti, desidererei sapere qual è l'opinione della Minoranza; se essa si crede in grado di continuare ora la discussione, o se domandi tempo.

**Senatore Pallieri.** Secondo quanto prescrive lo Statuto costituzionale, le Camere Legislative non possono imprendere la discussione di un progetto di legge, senza che sia preceduta da una Relazione, dopo la quale il Regolamento prescrive che debbano correre 48 ore prima che s'inizii la discussione stessa.

Ma non esiste e non poteva esistere Relazione intorno agli articoli che la Commissione di Finanza vi propose di rigettare. Essa Commissione, per esempio, nulla vi ha detto, o Signori, rispetto ai modi ed alle forme di un incanto che reputava inammissibile. Onde rimane che una Relazione venga fatta almeno su tali articoli.

**Senatore Tecchio.** Domando la parola.

**Presidente.** La parola è all'on. Senatore Tecchio.

**Senatore Tecchio.** Lo Statuto dice benissimo che le proposte di legge, prima di essere discusse nelle pubbliche assemblee del Senato e della Camera dei Deputati, debbono essere inviate alle Giunte ossia alle Commissioni; ma lo Statuto non prescrive Relazioni, e molto meno prescrive che le Relazioni versino sopra tutti e ciascuno degli articoli della legge proposta.

Ora, la proposta legge fu per appunto, e sin da lungo tempo, inviata alla Commissione ed Ufficio Centrale; e noi abbiamo dinanzi agli occhi la Relazione che la Commissione ne fece diligentissima; una Relazione che ha proposto sotto forma di emendamenti al progetto ministeriale un altro progetto. Come dunque potrebbe dirsi che la legge che qui si discute non abbia corsa quella via preliminare che lo Statuto ci insegna e ci prescrive?

Io non dubito che noi siamo perfettamente nei termini dello Statuto; e credo che il Senato, continuando

senza altri rinvii la discussione di questa legge, farà opera lodevole per sè, ed utilissima alla patria!

*(Vini segni di approvazione.)*

**Presidente.** Metto ai voti la proposta del Senatore Pallieri.

**Senatore Pallieri.** La ritiro.

**Senatore De Gori.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore De Gori.** I miei Colleghi membri della Minoranza, adesse costituita in Commissione speciale per riferire al Senato sul progetto di legge sottoposto oggi alle vostre deliberazioni, mi danno l'onorevole, ma questa volta arduo incarico di parlare in nome loro, e tanto più arduo inquantochè io devo incominciare a dichiarare che la Commissione non vi ringrazia del grave mandato, ma lo subisce. Lo subisce ossequiosa e riverente ai vostri voleri, ma colla coscienza dell'importanza dell'ufficio e delle difficoltà che le si parano dinanzi.

Avendo formato il disegno di legge subbietto di profondi studi collettivi fino a qui, ed ora trovandoci discordi e con Colleghi di cui da lungo tempo e costantemente siamo abituati ad apprezzare la sagacità delle vedute, l'ampiezza del sapere, e a trovarci in benevola concordia, noi sentiamo quanto difficile sia il nostro compito e quanto amara la nostra posizione.

Quo che premesso, io prego il Senato a rammentare il procedimento storico di questa legge, inquantochè la sola reminiscenza di questo giustificherà, io spero, la dichiarazione che sto per fare e la domanda con la quale conchiuderò le mie parole.

Stavano l'uno contro l'altro due sistemi: il sistema dell'appalto, il sistema dell'esazione diretta immediata per parte del Governo.

Trionfò in seno della Commissione il secondo sistema, quello cioè della percezione per mezzo di agenti governativi.

È ben naturale ed evidente che dal momento in cui questo concetto, base fondamentale di una legge di percezione, ebbe successo, gli studi, i lavori della Commissione andarono in quella via, e fu abbandonata l'altra che era il principio ispiratore del progetto ministeriale.

La minoranza della Commissione, conservando la propria predilezione per il progetto che era abbandonato, doveva seguire, e seguì, il lavoro costante accurato diligenzissimo che si andava facendo per un progetto di legge, che quantunque non fosse informato al concetto che essa preferiva, era peraltro nel dovere dei membri della Minoranza, quanto di quelli della Maggioranza, di procurare che riuscisse il più perfetto possibile e che fosse degno di essere sottoposto alle vostre deliberazioni.

Per conseguenza tutto il lavoro al quale abbiamo preso parte o la nostra parte, ha avuto un indirizzo differente da quello che ci ispirò il vostro voto di ieri, col quale abbandonaste il progetto della maggioranza

della Commissione, e preferiste il progetto proposto dal Ministero.

Il progetto ministeriale, in tutto ciò che si riferisce all'applicazione del principio su cui posa, non è stato, non poteva, non doveva essere studiato da noi, in quanto che, ripeto, il subbietto dei nostri studi era doveva essere quello che sarebbe stato sottoposto alle deliberazioni del Senato.

Per conseguenza, in nome di quella neonata Commissione che ho l'onore in questo momento di rappresentare, io debbo implorare dal Senato che le si dia tempo e mo'lo a studiare tutte quelle parti della legge, le quali non si riferiscono al suo concetto fondamentale, ma si connettono all'esplicazione, e all'applicazione del concetto stesso. Non tema il Senato che io voglia chiedere un aggiornamento nè una proroga; niente affatto. Quantunque non abbia potuto formare subbietto dei nostri studi collettivi, certamente ha formato argomento delle nostre considerazioni individuali anche la parte applicativa di quel concetto che era stato abbandonato.

In conseguenza io credo che non sarà nè troppo lungo, nè troppo difficile il trovarci d'accordo; ma pur non ostante questo Collegio (Collegio in numero pari), questo Collegio di quattro, che si costituisce oggi, bisogna che si comunichi le sue idee, bisogna che conferisca, bisogna infine che scelga fra esso uno, il quale abbia l'onore di portare la parola avanti a Voi in vece mia, che accidentalmente l'ho quest'oggi. Ma appunto interpretando il desiderio che ha pure il Senato di procedere nella discussione di questa legge tanto aspettata, che realmente nessuno potrebbe avere il coraggio di proporre che dovesse essere più lungamente attesa, io prego il Senato a circoscrivere la sua discussione a quegli articoli i quali strettamente sono la conseguenza logica e necessaria del principio fondamentale deliberato ieri, sul quale non ci è più discussione.

Quando poi questa materia sia esaurita, e si incominci quella del modo e della forma con cui questi principii debbono essere attuati e introdotti in articoli di legge per la loro applicazione, vogliate lasciare ai vostri riverenti Commissari il tempo almeno di intendersi fra loro e di concertare quella parola collettiva che deve essere sottoposta alle vostre deliberazioni.

E più specificatamente spiegandomi, pregherò il Senato a voler proseguire nella tornata attuale fino a tutto l'articolo 7 del progetto ministeriale; e al di là dell'art. 7, arrestandoci, a lasciare un momento, che chiamerò, di respiro, alla Commissione per intendersi, e riferirvi a mano a mano i suoi pensieri, a seconda del progredire che farà la discussione.

**Presidente.** Dunque si riprende la discussione dove si è lasciata ieri. Ieri l'onorevole Senatore Ginori Lisci aveva proposta un'aggiunta cui fa seguito un'appen-

dice dell'onorevole Senatore Scialoja relativa all'articolo 2°.

**Senatore Scialoja.** Domando la parola.

**Presidente.** Mi permetta prima di rileggere queste aggiunte.

Quella dell'onorevole Senatore Ginori Lisci è in questi termini:

« Non saranno ammessi Consorzi fra Comuni non compresi nel medesimo Mandamento. »

Quella dell'onorevole Senatore Scialoja direbbe:

« Un Comune che abbracci più Mandamenti può avere più esattorie. »

La parola è all'onorevole Senatore Scialoja.

**Senatore Scialoja.** Io continuerei a credere (io però individuo, non più come membro della Commissione) che quell'aggiunta sia necessaria; e lo desumerei da quelle stesse ragioni che dissero alcuni oratori ieri per sostenere che bisogna che le esattorie rappresentino un preciso territorio, ed una piccola popolazione, per poter avere un gran numero di concorrenti.

A me pare che non sia poi tanto piccola la città di Napoli che conta 600.000 abitanti, nè quella di Palermo, o quella di Torino, o quella di Catania, di Messina, ecc. ecc. Ma, ripeto, questa è mia estimazione, e forse potrei ingannarmi.

Potrei anche ingannarmi nel credere utile quell'aggiunta, perchè l'onorevole Senatore Cambray-Digny, che aveva proposto un emendamento simile, lo ritirò, il che prova come egli si convinsse che non era necessario.

**Senatore Cambray-Digny.** Domando la parola.

**Senatore Scialoja.** Un'altra ragione mi fa dubitare ed è, che in Lombardia la riscossione dell'imposte aveva bene senza che vi fosse alcuna disposizione simile a quella che io proponeva. Dunque essa sarà probabilmente dannosa.

Io quindi senza insistere nel mio emendamento, lo ritiro, sperando appunto per questo che sia adottato.

**Presidente.** La parola è all'onorevole Senatore Cambray-Digny.

**Senatore Cambray-Digny.** L'onorevole Senatore Scialoja avendo ricordato una parte di un mio emendamento che io ritirai, io mi credo in dovere di fare qualche dichiarazione brevissima, e poi forse anche qualche proposta al Senato.

Io accennava colle parole che pronunziai ieri, come non si debba obbligare qualunque vasto Comune a dividersi in diverse esattorie quando non ve ne fosse l'uso per lo passato, stimando pericolosa cotesta disposizione tassativa ed assoluta per tutti.

Nello stesso tempo io diceva, che là dove è l'uso di dividere un gran Comune in diverse esattorie, io credevo importante che la legge lasciasse questa facoltà. Quindi mi sarei ben volentieri alzato per sostenere l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Scialoja, se egli non lo avesse ritirato.

Io mi credo pertanto in dovere di riprendere quel medesimo concetto per proporlo al Senato.

Aggiungerò poi, che giacchè questo articolo secondo si deve ritoccare e completare, sarebbe opportuno introdurre una parola per determinare in che cosa debba consistere la rappresentanza dei Consorzi, giacchè mi pare che vi sia nella legge una lacuna a tale proposito.

Quanto alla proposta dell'onorevole Senatore Ginori io non la potrei accettare. Io non veggio nessun inconveniente, a che un medesimo esattore per le questioni che può avere coi contribuenti abbia a dirigersi a due o più preteri, e però non vedo ragione per limitare il Consorzio al perimetro di un determinato Mandamento. Per conseguenza io concludo col proporre al Senato un'aggiunta all'articolo secondo che dice:

*I Consorzi, dietro le deliberazioni dei Consigli Comunali, sono approvati dal Prefetto, sentite le Deputazioni provinciali.*

Io vi aggiungerò:

« Essi sono rappresentati dal Collegio dei Sindaci dei Comuni associati.

« I grandi Comuni possono dividere il loro territorio in più esattorie.

« La divisione dovrà essere deliberata dal Consiglio comunale ed approvata dal Prefetto, sentito il parere della Deputazione provinciale e dell'Intendente di Finanza. »

Senatore **Scialoja**. Rinrazio il mio amico Conte Cambray-Digny della ripresa del mio emendamento e così come ho detto spero che sarà approvato.

Senatore **Ginori Lisci**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Ginori Lisci**. Consenziente nell'idea espressa dal Senatore Cambray-Digny, ritiro il mio emendamento, perchè mi pare meglio espresso in quello che egli ha proposto.

**Presidente**. Rileggo l'art. 2.

« Art. 2. I Comuni per gli effetti di questa legge, possono riunirsi in Consorzio fra di loro.

« I Consorzi, dietro le deliberazioni dei Consigli Comunali, sono approvati dal Prefetto, sentite le Deputazioni provinciali. »

Questo è stato già votato.

Ora rileggerò l'aggiunta proposta dal Senatore Cambray-Digny.

Domando prima se quest'aggiunta è appoggiata.

(È appoggiata.)

**Ministro dei Lavori Pubblici**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

**Ministro dei Lavori Pubblici**. L'emendamento dell'onorevole Cambray-Digny mi pare risponda perfettamente ai principii già ammessi e votati ieri, per cui è superfluo il dire che senza alcuna eccezione è ammesso dal Governo.

Senatore **Tecchio**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Tecchio**. Ammetto anch'io l'emendamento

come è proposto; ma credo ci sia bisogno di una spiegazione. Qualora si adottino le parole *grandi Comuni*, a chi spetterà il determinare quale sia il *Comune grande* e quale il *piccolo*? Parvi quindi necessario che si dica (per esempio) *i Comuni i quali hanno una popolazione maggiore di . . .*; o che si adoperi qualche altra concreta formula che non lasci inesplicita e generica la frase dei *grandi Comuni*, la quale potrebbe dar luogo a dubbii ed a questioni.

Senatore **Cambray-Digny**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Cambray-Digny**. Io mi era fatto l'obbiezione che solleva l'onorevole Senatore Tecchio in questo momento, e per dire il vero non mi è sembrato necessario determinare con precisione quali fossero i Comuni cui si lasciasse questa facoltà, ed eccome le ragioni.

Io mi sono persuaso che in generale questa domanda non verrebbe che da quei Comuni i quali già adesso sono ripartiti in diverse esattorie; per lo che anche senza precisare quali siano i Comuni che hanno la facoltà di fare questa domanda, è evidente che nessun Comune abituato ad avere un solo esattore da secoli, la farà certamente.

E d'altronde un potere discrezionale di accordare o no questa facoltà, è lasciato al Governo da quel medesimo articolo, sentita la Deputazione provinciale e l'Intendente di Finanza. Se dunque questa domanda fosse fatta, e paresse inopportuna, sarebbe sempre facile che il Prefetto, e la Delegazione provinciale la respingessero. Quando poi anche un Comune che abbia finora avuto un esattore solo, sentisse il bisogno di averne diversi e la Deputazione provinciale trovasse giusto che la facoltà gli fosse accordata, non vedrei ragione di negargliela, pel solo motivo che la sua popolazione non giunge ad un dato limite.

Senatore **Arese**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Arese**. Desidererei di sapere se la Commissione accetta o no quest'aggiunta.

**Presidente**. Ha domandato appunto la parola il Signor Senatore De Gori.

**Ministro dei Lavori Pubblici**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

**Ministro dei Lavori Pubblici**. Io volevo soltanto osservare che nella legge comunale i Comuni sono divisi per classi; quindi allorché si parlava di grandi Comuni, io credevo che si trattasse di Comuni di prima classe.

Senatore **De Gori**. La Commissione accetta l'emendamento in tutte e tre le disposizioni che contiene. Soltanto crederebbe opportuno di completare la disposizione prima, quella cioè che stabilisce che i Consorzi sono rappresentati dal Collegio dei Sindaci dei Comuni associati.

Siccome l'esattoria si eseguisce per Comuni, e per conseguenza c'è perfetta eguaglianza fra i Comuni che

si riuniscono consorziamente in una stessa esattoria, così viene ad esserci perfetta eguaglianza in questi Sindaci che vanno a comporre il Collegio.

Ora, sembra opportuno alla Commissione che sia determinato dalla legge quale sia fra essi il primo, il primo cioè fra gli eguali, all'effetto di raggrupparli, e per conseguenza aggiungerebbe: « sono rappresentati dal Collegio dei Sindaci dei Comuni associati sotto la presidenza del Sindaco del Comune il più popoloso tra gli associati ».

**Senatore Cambray-Digny.** Io non ho nessuna osservazione da fare a questo proposito.

Aveva pensato alla cosa, e mi era sembrato che se la legge non designa il Presidente, questi Sindaci se lo sarebbero eletti fra loro.

Ecco perchè non aveva messo nessuna parola sulla Presidenza.

Del resto, accetto completamente la proposta della Commissione.

**Senatore Tecchio.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Tecchio.** Chiederei l'avviso della Commissione, in quanto all'espressione dei *grandi Comuni*.

Ha già sentito la Commissione che il Ministro dei Lavori Pubblici ha dichiarato che sotto la espressione di *grandi Comuni*, egli intenderebbe quei Comuni che la legge comunale e provinciale qualifica di *prima classe*.

Se la Commissione accetta codesta dichiarazione, è opportuno certamente che la si scriva nella presente legge.

**Senatore De Gori.** Accetto.

**Senatore Correale.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Correale.** Io farei un'osservazione. Secondo il parere della Commissione, pare che debba presiedere quel Sindaco il quale rappresenta il Comune più popoloso. Ma dato che due Comuni fossero di uguale popolazione, allora quale è quello che presiede? Forse il Sindaco più anziano per età.

È una questione che attuandosi questa legge potrebbe sorgere.

**Presidente.** Ora rileggo l'emendamento proposto all'aggiunta:

« Essi sono rappresentati dal Collegio dei Sindaci dei Comuni associati sotto la presidenza del Sindaco del Comune più popoloso fra gli associati.

« I Comuni di 1. classe possono dividere il loro territorio in più esattorie.

La divisione dovrà essere deliberata dal Consiglio Comunale ed approvata dal Prefetto, sentito il parere della Deputazione provinciale e dell'Intendente di Finanza. »

Chi ammette quest'aggiunta all'articolo 2, sorga.

(Approvato).

Ora passiamo all'art. 4.

« Art. 4. I capitoli normali d'asta sono stabiliti dal

Ministro delle Finanze di concerto con quello dell'Interno, sentito il Consiglio di Stato.

« Le Giunte Comunali e le Commissioni consorziali possono aggiungervi degli articoli speciali che credono del caso, salvo l'approvazione del Prefetto.

**Senatore Porro.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Porro.** Il primo alinea dell'articolo in discussione dispone che la Giunta Comunale e la Commissione Consorziale possano aggiungere ai capitoli normali d'asta quegli articoli speciali che credono del caso *salva l'approvazione del Prefetto*.

Seguendo il concetto che informa tutti gli atti della nostra Amministrazione nei rapporti della tutela dei Comuni, crederei bene fosse aggiunto, che la sanzione del Prefetto abbia in appoggio il voto della Deputazione provinciale; quindi proporrei che si aggiungessero alla fine del detto alinea le parole: « sentita la Deputazione provinciale. »

**Presidente.** Domando se la proposta aggiunta è appoggiata.

(Appoggiata).

**Senatore Lambruschini.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Lambruschini.** Trovo in quest'articolo un'espressione che non so se sia un errore di stampa, ma che certo non ho mai letto in alcuno scritto, ed è nelle parole: *che credono del caso*. Parmi che tale espressione non sia da approvarsi dal Senato.

Dovrebbe dirsi: « che credono opportuno ».

Voci. Sì, Sì.

**Presidente.** Questa non è che una semplice variazione di dicitura per la quale non è necessario interrogare il Senato.

Metto dunque ai voti l'articolo 4. con queste due piccole variazioni.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato).

Veniamo all'art. 5. Ne do lettura.

« Art. 5. L'esattore riscuote le imposte dirette erariali e le sovrimposte e tasse comunali e provinciali, tanto reali che personali, ordinarie e straordinarie, in conformità ai ruoli consegnatigli, non che le entrate comunali.

« La consegna dei ruoli firmati dall'ufficiale governativo e dal sindaco, e dei quali l'esattore rilascia ricevuta, lo costituisce debitore dell'intero ammontare risultante dai ruoli medesimi.

« Risponde a suo rischio e pericolo del non riscosso per riscosso. »

**Senatore Amari, Prof.** Domando la parola.

**Presidente.** Il Senatore Amari ha la parola.

**Senatore Amari, Prof.** Io propongo che in questo articolo si cancellino le parole « non che le entrate comunali. »

Io non vedo come in un articolo di legge che riguarda la riscossione dell'entrate dell'erario si possa

derogare alla legge comunale e provinciale, nella quale sono stabiliti i modi dell'elezione dei Cassieri comunali e si dà ai Comuni larghissima libertà nell'amministrazione delle cose loro.

Io comprendo benissimo che converrà alla maggior parte dei Comuni di affidare la riscossione delle loro entrate agli stessi esattori comunali, ma non mi pare conveniente che questo sia prescritto e sia prescritto in una legge di un ordine diverso derogando a ciò che è stabilito nella legge comunale e provinciale.

**Presidente.** Il Senatore De Gori ha la parola.

**Senatore De Gori.** L'onorevole mio amico Amari solleva in oggi una quistione gravissima, la quale in verità è stata, può quasi dirsi, risolta in fatto col voto di ieri.

Il primo articolo prescrive che :

« Alla riscossione delle imposte dirette erariali e delle sovrimposte provinciali e comunali è provveduto con Esattori comunali, a termini della presente legge. »

Per conseguenza è consacrato in questo principio che un Esattore solo debba riscuotere le imposte principali che spettano all'erario, e le sovrimposte che per disposizione e facoltà di legge sono autorizzate ad imporre gli Enti locali, cioè le Province ed i Comuni.

Il Senatore Amari mi dirà: altre sono le sovrimposte e altre sono le rendite dei Comuni. E questo è vero; ma io non saprei davvero immaginare come un Comune dovesse giudicare per sé congruo di avere due Esattori, e per le sovrimposte che è facoltizzato ad imporre per disposizione di legge, e un altro per le sue entrate patrimoniali, il che porterebbe la necessaria conseguenza che il Comune dovesse avere due contabilità.

Io credo che dopo date queste spiegazioni l'onorevole mio amico Senatore Amari vedrà che la quistione che egli solleva è stata pregiudicata quasi con quel primo articolo che stabilisce norme tanto per le imposte erariali, quanto per le sovrimposte comunali.

**Senatore Amari, Prof.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Amari, Prof.** Io veramente non so accettare le ragioni esposte dall'onorevole mio amico Senatore De Gori. Che le sovrimposte provinciali e comunali si debbano riscuotere dallo stesso Esattore delle imposte dell'erario, questo è naturale, nè si può fare diversamente.

Certamente nessun Comune può nominare un Esattore a bella posta che rifacesse per la piccola quota del Comune tutte le pratiche che occorrono per la riscossione del tributo principale dovuto all'erario. Ma che tutte le entrate del Comune, che consistono in gran parte in gabelle, in respiti di varia natura e per alcuni Comuni anche in beni patrimoniali, siano per disposizione di legge affidate allo stesso Esattore comunale, non mi pare nè giusto, nè necessario. Molto

meno io penso che così fatta disposizione sia compresa nell'articolo primo della legge, già votato.

In quell'articolo si parla dell'Esattore dell'erario residente nel Comune, appartenente al Comune, ma non s'intende dell'Esattore delle entrate comunali.

Io non credo affatto che la cosa sia pregiudicata con l'articolo primo.

**Senatore Cossilla.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Cossilla.** Io ho domandata la parola per dichiarare che non mi pare che il principio votato ieri dal Senato, che l'esattore debba riscuotere con le imposte comunali anche le sovrimposte, leda per nulla la facoltà dei Comuni di avere un cassiere per la riscossione delle loro rendite patrimoniali. La sola conseguenza sarà che l'esattore nominato per appalto, per le imposte dirette, verserà l'ammontare delle sovrimposte nella cassa del cassiere particolare del Comune come qualunque altra rendita, dimodochè non resta nè pregiudicato in nulla il diritto dei Comuni di nominarsi un cassiere.

Quindi non vi è contraddizione fra l'articolo primo e la facoltà giustamente riserbata ai Comuni di fare esigere le loro rendite da chi loro pare e piace.

**Senatore Poggi.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Duchoqué.** Io l'avevo domandata prima.

**Presidente.** Allora parli.

**Senatore Duchoqué.** Credo anch'io che con la votazione dell'articolo primo non siasi pregiudicata la questione sollevata dall'onorevole Senatore Amari.

Ma dall'intendere che alcuni credono pregiudicata la quistione, inferisco che per alcuni la riscossione di tutte le entrate comunali debba darsi all'esattore delle imposte dirette. E ne traggo quindi ragione per appoggiare l'osservazione del Senatore Amari. Ed invero non intendo come tra i patti dell'asta potrebbe entrare la incognita di entrate straordinarie che può avere eventualmente il Comune, supponete quelle che sono entrate, straordinarie sì, ma pure entrate che provengano per esempio da un prestito. Non potrebbero misurarsi i carichi e la corrispondenza, e molto meno potrebbe mai parlarsi per queste di dare il non riscosso per riscosso. Che se per questo effetto si provvedesse a parte, rimarrebbe pur sempre la troppo grande incertezza dei carichi, e siccome questa legge provvede alla esazione delle imposte dirette, e non si occupa in genere dell'Amministrazione comunale, mi pare che restando naturalmente facoltà al Comune di dare o no all'esattore il carico di riscuotere le sue entrate oltre le sovrimposte delle tasse dirette, debba eliminarsi ogni parola che possa stabilire come regola fissa per legge ciò che non può essere che libera facoltà del Comune.

**Presidente.** La parola è al Senatore Poggi.

**Senatore Poggi.** Io voleva avvertire che forse erano state unite a quest'articolo le parole che ren-

dono obbligato l'esattore ad esigere le entrate Comunali nel caso che al Comune piacesse affidargliene la esazione, e non che il Comune fosse obbligato ad affidare la percezione delle rendite comunali allo stesso esattore.

Forse il senso che si vuol dare a quest'articolo è secondo l'idea che ora ho espresso; ma allora bisognerebbe dirlo diversamente, perchè l'articolo è concepito in modo da far credere che il Comune sia obbligato ad affidare l'esazione delle entrate comunali a questo esattore.

**Ministro dei Lavori Pubblici.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro dei Lavori Pubblici.** Io voleva appunto osservare che è facoltativo e non obbligatorio, anzi fu già notato essere uno dei pregi della legge, perchè appunto lascia libero il Comune di provvedere per mezzo dell'esattore delle imposte erariali all'esazione delle sue rendite.

Vi possono essere dei casi in cui i Comuni esigano in Consorzio, per cui io credo che si debba lasciare la facoltà al Comune di servirsi dell'esattore erariale e non imporgliene l'obbligo.

**Presidente.** La parola è al Senatore Cambray-Digny.

**Senatore Cambray-Digny.** Io voleva precisamente dire quanto or ora ha detto l'onorevole signor Ministro dei Lavori Pubblici.

**Senatore Amari.** Ma allora si dovrebbe....

**Presidente.** Permetta l'onorevole Senatore Amari, la parola ora spetta al Senatore Beretta.

**Senatore Beretta.** Io osservo, quanto all'eventualità di riscossione di somme straordinarie accennata dall'onorevole Senatore Duchoqué, che in questa legge che è conformata sulla legge vigente nel Lombardo-Veneto, non si è avvertito che si dovesse lasciare in facoltà del Comune di mettere fra le condizioni dell'appaltatore l'incarico di riscuotere tutte le tasse comunali e tutte anche le altre entrate patrimoniali e straordinarie.

La consuetudine è, e mi pare anche sia indicato nello schema di legge, che l'aggio in questo caso si corrisponde soltanto sulle imposte governative o sulle sovrimposte provinciali e comunali, pur essendo l'esattore obbligato per conto del Comune di esigere tutte le sue entrate ordinarie e straordinarie senza alcun altro corrispettivo.

E questo è il vantaggio che viene al Comune dall'aver l'esattore comunale perchè nell'aggio pagato per le imposte, e per le sovrimposte è compreso anche il servizio di tesoreria del Comune stesso; ma è certo, ed io convengo, che sarebbe meglio dichiarare nell'articolo stesso che sia in facoltà del Comune di mettere quest'obbligo nell'avviso d'asta, ma che non abbia ad esservi obbligato per legge. Se alle volte per circostanze particolari un Comune non volesse affidare al medesimo esattore anche la riscossione delle proprie

entrate o redditi eventuali straordinarii, fosse in sua facoltà di affidarla a qualche altro esattore.

Questa facoltà, parmi, come aveva accennato anche l'onorevole signor Ministro, dovrebbe esprimersi nell'articolo in discorso invece della disposizione assoluta.

**Presidente.** Domando al Senato se intende di concedere la parola nuovamente al Senatore Amari, che ha già parlato due volte sul medesimo argomento.

**Voci.** Parli, parli.

**Senatore Amari, Prof.** Nelle due volte che ho parlato non ho pronunziato la terza parte delle parole dette dagli altri oratori in una volta sola; non è dunque indiscrezione, se chieggo ora licenza di aggiungere poche cose.

Io voleva solamente proporre un emendamento, cioè che da un lato si cancellassero queste parole, e dall'altro si aggiungesse un'alinea, dicendo: « Potrà il Comune affidare allo stesso esattore la riscossione delle sue entrate. »

**Presidente.** La parola è al Senatore Cambray-Digny.

**Senatore Cambray-Digny.** Bisogna intenderci. Qui non si tratta di mettere nella legge la facoltà al Comune di dare l'esazione delle sue entrate all'esattore: naturalmente se si trovano d'accordo il Comune e l'esattore, vorrei vedere come si fa ad impedire l'esattore d'incaricarsi di quest'ufficio: si tratta perciò di dire che l'esattore non può rifiutare l'incarico di tesoriere comunale se il Comune gli lo affida.

Questo è il concetto che bisogna sia espresso nella legge, ed il luogo sarebbe questo.

Soltanto dalle espressioni del progetto pare che il Comune sia obbligato a servirsi dell'esattore, ed ecco quello, che si vuole escludere: parmi che questa sia l'idea.

Tutt'al più si potrebbe aggiungere: *non che le entrate comunali quando sia richiesto oppure quando al Comune piaccia affidargliene.*

**Senatore Duchoqué.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Duchoqué.** Mi pare che la discussione ci abbia messi d'accordo sulla sostanza. Quanto alla forma, mi pare che, anzichè improvvisare qui un emendamento, convenga rimettersene alla Commissione, che ci presenterà senza dubbio l'art. 5 emendato in modo che corrisponda al concetto quale è risultato dalla discussione:

**Senatore De Gori.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore De Gori.** Quando ho dato le spiegazioni al mio amico Senatore Amari, io intendeva distinguere la questione di fatto da quella di diritto.

La questione di fatto mi pareva, se non risolta, almeno preoccupata dalla votazione di ieri: quanto alla questione di diritto, non parmi dovere spendere parole in quanto che non si fa una legge comunale, ma una legge d'esazione d'imposte. Dunque tutte le

disposizioni di questa legge debbono naturalmente aver tratto all'esazione, e non all'obbligo, che potesse per avventura essere imposto al Comune di servirsi per le proprie entrate di uno piuttosto che di un altro.

Data questa spiegazione, accetto di presentare domani un complemento a quest'articolo che renda l'idea desiderata dal Senato.

Senatore **Amari**, *Prof.* Allora io rinunzio alla mia proposta, e mi rimetto a quanto farà la Commissione.

**Presidente.** Dunque, lasciando da parte il primo alinea che è sospeso, si passerà alla votazione degli altri due.

Senatore **Amari**, *Prof.* Scusi signor Presidente, io non farei altro che cancellare le parole: *non che le entrate comunali*: nel resto l'articolo può stare.

**Presidente.** Dal momento che la Commissione accetta il rinvio dell'articolo per riformarlo, è meglio aspettare la sua nuova redazione.

Passiamo ora al 2. e 3. alinea.

Ne do lettura:

« La consegna dei ruoli firmati dall'Ufficiale governativo e dal Sindaco, e dei quali l'Esattore rilascia ricevuta, lo costituisce debitore dell'intero ammontare risultante dai ruoli medesimi.

« Risponde a suo rischio e pericolo del *non riscosso per riscosso.* »

Metto ai voti questa parte dell'articolo.

Senatore **De Gori.** La Commissione proporrebbe che invece di dire: *dall'ufficiale governativo*, si dicesse: *dall'agente delle imposte.*

**Presidente.** Se non c'è opposizione, si farà questa variazione, che può dirsi di semplice dicitura.

Chi approva questi due alinea dell'art. 5., abbia la bontà di alzarsi.

(Approvati.)

Senatore **Scialoja.** Faccio osservare che ora è stato votato il principio del *non riscosso per riscosso*, senza limitazione nè riserva.

**Presidente.** Questo lo sapevo.

Leggo l'articolo 6°:

« Sei mesi prima del giorno nel quale deve aver principio il contratto di esattoria, l'ufficio governativo pubblica nel Comune o nei Comuni consorziali e nel capo-luogo della Provincia, gli avvisi d'asta, facendoli anche inserire nella Gazzetta Ufficiale provinciale, prefiggendo un termine non minore di 20 giorni e non maggiore di tre mesi per la presentazione delle offerte.

Senatore **Beretta.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore **Beretta.** Il termine imposto di sei mesi prima del giorno nel quale deve cominciare il contratto di esattoria, mi sembra troppo lungo; se noi ammettiamo sei mesi, ammettiamo che per l'anno 1871 non sarà più possibile l'applicazione di questa legge.

Io non vedo la necessità di dare un termine così lungo per fare gli avvisi d'asta, per la nomina dell'Esattore; già nella legge vigente nel Lombardo-Veneto non è stabilito che il termine di un mese. A temperare perciò un poco quest'articolo, io proporrei che si dicesse: *tre mesi prima*, e questo mi pare un termine più che sufficiente per mettere in avvertenza tutti quelli che vorranno concorrere all'asta. In questo modo per il mese di settembre le disposizioni per l'attuazione della legge potrebbero essere date, e potrebbe pure essere approvato il Regolamento per modo che, come è a desiderarsi, per il 1° gennaio 1871 questa legge potrebbe andare in vigore, come è da tutti desiderato.

Proporrei pure di abbreviare i termini; dove in fin dell'articolo dice: *un termine non minore di 20 giorni e non maggiore di 3 mesi*, proporrei di dire: *un termine non minore di 15 giorni, e non maggiore di un mese.*

Senatore **Porro.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore **Porro.** Io devo pregare l'onorevole Senatore Beretta a non insistere sul suo emendamento.

I termini fissati per compiere tutti gli atti che devono precedere l'esecuzione della legge, richiedono evidentemente un periodo di tempo che ritengo non debba essere minore di quello fissato dall'articolo 6°

Occorre la pubblicazione di apposito avviso per l'asta, ed è bene che ne sia divulgata la notizia onde ottenere un numero di aspiranti che assicurino l'efficacia di tale esperimento. Occorre un nuovo termine, qualora ricorra la necessità di nuovi esperimenti quando il primo cada a vuoto, oppure non raccolga bastevole numero di concorrenti. Occorre concedere tempo opportuno per l'approvazione dell'asta da parte degli uffici di Prefettura e della Deputazione provinciale. Occorre finalmente, in seguito all'atto d'asta, che l'aspirante all'esattoria appresti tutti gli atti dai quali viene comprovata la regolarità e validità della cauzione.

Sono persuaso, che se si volesse vincolare l'azione dell'Amministrazione per compiere simili pratiche entro un limite di tempo breve, come quello accennato dall'onorevole proponente, in molti casi ne verrebbe scapito alla regolarità della operazione, e probabilmente le esattorie sarebbero assunte prima che possano offrire quella regolarità di cauzione che la legge prescrive.

Se mai vi ha timore di incorrere in qualche difetto, è piuttosto nell'assegnare il limite di sei mesi come troppo ristretto anziché eccessivo.

Per questi motivi, prego l'onorevole Senatore Beretta a voler ritirare il suo emendamento.

Senatore **Beretta.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore **Beretta.** Non mi convincono gli argomenti della Commissione. A me pare che un termine di tre mesi sia più che sufficiente per fare queste operazioni; in tre mesi vi è il tempo di fare il primo

esperimento d'asta, poi il secondo, e poi l'aggiudicazione definitiva qualora non fosse data all'asta. Io aveva proposto questo nell'intendimento di mandare in attuazione la legge nel 1871.

Se la Commissione è indifferente, per me non ho difficoltà ad acconsentire al termine di 6 mesi.

Pregherei poi anche il signor Ministro a voler esprimere la sua opinione.

Senatore **Cambray-Digny**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Cambray-Digny**. Ho domandato la parola perchè mi pare gravissima la considerazione del Senatore Beretta, il quale ci fa osservare che ammettendo quest'articolo con questo termine di 6 mesi si preclude la via al Ministro delle Finanze di applicare la legge al primo di gennaio 1871.

Io non dico ora che sarà possibile applicarla al primo gennaio 1871, ma mi pare che non bisogna fare in modo da escluderne completamente la possibilità.

Da un'altra parte è da considerare che per questa prima volta se il Senato accetterà quelle disposizioni transitorie che io ho avuto l'onore di proporre, e che credo saranno accolte anche dal Ministero, allora il caso di aprire aste nei paesi dove non sono state in uso fin ora, e forse in nessuna parte d'Italia si può dire che sarà un'eccezione.

Quindi a me pare che si potrebbe veramente restringere a 3 mesi o a 4 al più, questo limite di tempo stabilito in sei mesi dall'art. 6. In questa guisa, senza incorrere in verun serio pericolo, si assicurerebbe al Ministro la libertà di applicare questa legge al 1. gennaio 1871, se altri impedimenti non si opponessero.

**Ministro dei Lavori Pubblici**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

**Ministro dei Lavori Pubblici**. Quando io penso che questa legge deve necessariamente ritornare alla Camera dei Deputati, doveva dedurne la conseguenza che la medesima non avrebbe potuto andare in attuazione al 1. gennaio 1871, se si tiene fermo il termine di sei mesi, il quale per verità sotto altri rapporti poteva presentare certamente delle opportunità. Ma altra cosa è l'essere opportuno, altra cosa l'essere indeclinabile.

Io credo quindi che, massime in vista delle considerazioni molto opportunamente accennate dall'onorevole Senatore Cambray-Digny, si possa limitare il termine di 6 a 4 mesi, e ciò nel desiderio che la legge possa andare in attività in quell'epoca, come tutti mi pare desideriamo ed abbiamo manifestato coi nostri voti.

**Presidente**. Il signor Senatore Poggi ha la parola.

Senatore **Poggi**. Io crederei opportuno di tener fermo il termine di 6 mesi, perchè sappiamo che le operazioni di questo genere vanno in lungo, essendoci

molte pratiche da fare da diverse Amministrazioni; ed è importante che l'esattore sia nominato per tempo. In una disposizione transitoria si potrà dire che per la prima volta basteranno 3 o 4 mesi; ma il togliere i sei mesi in vista di un caso puramente transitorio qual è quello della esecuzione della legge, mi parrebbe comprometterla per il tempo successivo. Sei mesi è il tempo normale: nelle disposizioni transitorie, ripeto, si potrà dire che per la prima volta basteranno tre o quattro mesi.

Senatore **Porro**. La Commissione si associa al concetto espresso dall'onorevole Senatore Poggi: essa deve insistere perchè non sia incluso nella legge un termine che non può corrispondere alle condizioni normali dei contratti di esattoria. Se la eccezionale opportunità di affrettare l'esecuzione di questa legge può consigliare qualche temperamento, lo si adotti pure, ma in via di provvedimento temporaneo, e mediante qualche disposizione transitoria.

**Ministro dei Lavori Pubblici**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha facoltà di parlare.

**Ministro dei Lavori Pubblici**. Questo temperamento risponde appunto alle necessità del Governo, onde mi pare che su di esso potremmo metterci d'accordo.

**Presidente**. Domando dunque al signor Senatore Beretta se persiste nel suo emendamento.

Senatore **Beretta**. Quando si trattasse di ottenere l'intento, appunto riservando di stabilire un termine diverso nelle disposizioni transitorie, non avrei difficoltà di ritirare il mio emendamento. Intanto però vorrei fare osservare il bisogno di un altro emendamento che proporrei sulla prescrizione della *inserzione nella Gazzetta Ufficiale*.

Io non so veramente che esista in tutte le province del Regno una *Gazzetta Ufficiale*. Bisognerebbe quindi precisare un po' meglio la parola; perchè una volta che una disposizione viene sancita dalla legge, questa obbliga, e bisognerebbe che la legge acconsentisse che vi fosse una *Gazzetta Ufficiale* in ogni Provincia.

Vi sono nelle provincie alcune *Gazzette* nelle quali si inseriscono gli atti ufficiali; ma nessuna, io credo, porta il titolo di *Gazzetta Ufficiale*; se nella legge si esprime questo concetto *Gazzetta ufficiale*, bisognerebbe assolutamente, ripeto, che vi fosse in ogni provincia.

Proporrei quindi che si dicesse: *Gazzetta che serve alla inserzione degli atti ufficiali nella provincia*.

Senatore **Cambray-Digny**. In ogni provincia ci è un foglio nel quale si inseriscono gli atti ufficiali, e quindi ove la legge parla della *Gazzetta ufficiale*, essa intende parlare di quel foglio.

Questi fogli sono ordinariamente legati col Governo da vincoli contrattuali.

Quindi è naturale che si debbano inserire in essi gli atti voluti da quest'articolo di legge.

**Ministro dei Lavori Pubblici**. In ogni provincia non vi sono vere *Gazzette Ufficiali*, ma vi sono fogli

nei quali si inseriscono gli atti ufficiali, e s'intitolano appunto ufficiali, per l'inserzione degli atti ufficiali. Io credo che la legge si riferisce senza dubbio a questi fogli.

Senatore **Beretta**. Proporrei un emendamento in questi termini: *nella Gazzetta che serve all'inserzione degli atti ufficiali della provincia*.

**Presidente**. Domando se questo emendamento è appoggiato.

(Appoggiato).

Essendo appoggiato questo emendamento, domando alla Commissione se l'accetta.

Senatore **De Gori**. Sarebbe meglio dire: *nel giornale che contiene gli avvisi giudiziarii*.

Senatore **Cambray-Digny**. Quando fu compilato questo progetto di legge ed approvato dalla Camera dei Deputati, pendeva davanti al Parlamento un altro progetto di legge per la riforma dell'Amministrazione provinciale, il quale stabiliva certi uffici esecutivi diversi da quelli che esistevano per lo innanzi e che durano tuttavia.

Quel progetto non ebbe seguito, ma è per questa ragione che trovasi nel progetto attuale l'espressione di ufficio governativo.

Ora noi, in questa legge dobbiamo ben determinare l'ufficio esecutivo che ha queste incumbenze, quindi io credo sia meglio usare l'espressione di *Agenzia delle imposte*.

**Presidente**. Non sarebbe adunque un vero emendamento, ma una semplice variazione di forma.

Senatore **Scialoia**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Scialoia**. Dappoichè non ci sarebbe perdita di tempo, mi pare che la Commissione potrebbe per domani formulare una espressione conveniente, tenendo conto delle osservazioni dell'onorevole Senatore Cambray-Digny.

Farò tuttavia osservare che colla dicitura da lui proposta si cadrebbe forse in un altro inconveniente, quello cioè di indicare una specie particolare di uffici.

Prima di tutto le parole *ufficio governativo* non rispondono pienamente all'idea di *uffici finanziari*; forse quest'ultima espressione sarebbe più appropriata. Ma la Commissione troverà un'espressione che renda bene il concetto dell'onorevole Cambray-Digny, che è anche il mio, evitando di inserire le parole *Agenzia delle imposte*.

Senatore **Cambray-Digny**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Cambray-Digny**. Non mi pare che dobbiamo preoccuparci troppo di questo dubbio, mentre io credo che una legge che tocca a molti interessi come questa non debba avere espressioni vaghe. Essa deve designare chiaramente chi è incaricato di questa o di altra attribuzione.

Nello stato attuale delle cose queste incumbenze sono devolute all'agenzia delle imposte; se verrà un'altra legge

che muti gli organi esecutivi finanziari o che muti loro il nome, la stessa legge dirà che tutte le funzioni precedentemente attribuite all'Agenzia delle imposte, saranno devolute a tale altro nuovo ufficio. La legge posteriore emenderà in questa parte la legge anteriore. Ma, ripeto, nello stato attuale delle cose, io credo che bisogna essere esattissimi nelle espressioni di questa legge per evitare inconvenienti, dappoichè vi sono anche le ricevitorie demaniali che sono pure un ufficio governativo finanziario. Io vorrei che non si lasciasse campo a verun dubbio su questo proposito.

**Presidente**. L'onorevole Tecchio ha la parola.

Senatore **Tecchio**. Mi pare che questa questione sia stata decisa or ora. Quando il Senato stava per votare l'articolo 5., l'onorevole Senatore De Gori ha proposto che invece delle parole: *dell'ufficio governativo*, le quali si leggono nel primo alinea di quell'articolo, si scrivessero le altre: *dell'agente delle imposte*. Questa locuzione fu accettata dal Senato. Quindi, anche per essere coerenti allo stile già adottato, noi dovremmo e nell'articolo sesto, e quante altre volte in questa legge è nominato *l'ufficio governativo* sostituire le parole: *l'agente delle imposte*.

**Presidente**. Metto ai voti l'emendamento del Senatore Beretta che dice: *Giornale che serve all'inserzione degli atti giudiziari nelle provincie*.

Senatore **Tecchio**. Per maggior precisione potrebbero adottarsi le parole del Codice di Procedura Civile, che dice: *Giornale degli annunzi giudiziari della Provincia*.

**Presidente**. Domando al Senato se è ammessa questa locuzione, vale a dire: *Giornale degli annunzi giudiziari della Provincia*.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato).

**Presidente**. Il Senatore De Gori ha la parola.

Senatore **De Gori**. Io devo pregare il Senato a fare sosta per oggi dopo la votazione di questo articolo, piuttostochè dopo l'articolo 7, come aveva pregato fin dappprincipio.

L'articolo susseguente contiene disposizioni che la Commissione desidererebbe di poter esaminare con tranquillità.

Appunto per questo prego il Senato di far sosta dopo la votazione dell'articolo 6.

**Presidente**. Rileggo dunque l'articolo 6 con le modificazioni introdottevi.

« Sei mesi prima del giorno nel quale deve aver principio il contratto di esattoria, l'agente delle imposte pubblica nel Comune o nei Comuni consorziali e nel capo-luogo della Provincia gli avvisi d'asta, facendoli anche inserire nel Giornale degli annunzi giudiziarii della provincia, prefiggendo un termine non minore di 20 giorni e non maggiore di tre mesi per la presentazione delle offerte. »

Chi approva questo articolo, abbia la compiacenza di alzarsi.

(Approvato.)

Dunque ora la Commissione chiederebbe di fare sosta. Io invito perciò il Senato per la seduta pubblica di giovedì, lasciando così la giornata di domani per i necessari studi della Commissione.

Però domani noi ci occuperemo in conferenza segreta del proseguimento della discussione sul regolamento per l'Alta Corte di Giustizia.

Trattandosi di cosa di sì alta importanza, prego i Signori Senatori a non mancare all'adunanza fissata alle ore due e mezzo.

La seduta è sciolta (ore 5 1/4)